I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 149/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/95 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie [2], ha stabilito i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

considerando che, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, il regolamento (CE) n. 2027/95 [3] ha istituito un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie e ha stabilito, per attività di pesca, il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per ciascuno Stato membro;

considerando che, al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 2027/95, la Danimarca aveva ritenuto che la pesca industriale fosse assimilata alla pesca delle specie pelagiche e non aveva pertanto comunicato alla Commissione la sua stima dello sforzo di pesca necessario per la propria flotta;

considerando che la pesca industriale praticata dalla Danimarca non riguarda solamente specie pelagiche, ma anche specie bentoniche, in particolare il merluzzo norvegese ed il cicerello;

considerando che è pertanto necessario, sulla base delle informazioni comunicate con la domanda della Danimarca del 22 luglio 1997 e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento (CE) n. 2027/95, modificare il livello massimo dello sforzo di pesca assegnato alla Danimarca per talune attività di pesca;

considerando che si deve di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2027/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2027/95 per quanto riguarda il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per le attività di pesca ad attrezzi mobili e fissi riguardanti le specie bentoniche è sostituito, per il Regno di Danimarca, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164, del 9.6.1998, pag. 1).
[2] GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.
[3] GU L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

Attività di pesca					Sforzo di pesca (*)			
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE			DK			
Attrezzi mobili	Specie demersali	Vb ([1]), VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0			222			
		di cui:	Vb ([1]), VI		212			
			di cui:	(**)	216			
			VII		10			
			di cui:	(**)	23			
				VII a	0			
				VII f ([2])	0			
			VIII a, VIII b, VIII d		0			
			VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0		0			
			di cui:	VIII c, VIII e, IX ([3])	0			
				IX ([4])	0			
				X ([4])	0			
				COPACE 34.1.1. ([3])	0			
				COPACE 34.1.2. ([3])	0			
				COPACE 34.2.0. ([3])	0			
				COPACE 34.1.1. ([4])	0			
				COPACE 34.1.2. ([4])	0			
				COPACE 34.2.0. ([4])	0			

(*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

([1]) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

([2]) A nord di 50° 30′ di latitudine nord.

([3]) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

([4]) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

Attività di pesca					Sforzo di pesca (*)			
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE			DK			
Attrezzi fissi	Specie demersali	Vb (1), VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0			72			
		di cui:	Vb (1), VI		26			
			di cui:	(**)	216			
			VII		46			
			di cui:	(**)	23			
				VII a	0			
				VII f (2)	8			
			VIII a, VIII b, VIII d		0			
			VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0		0			
			di cui:	VIII c, VIII e, IX (3)	0			
				IX (4)	0			
				X (4)	0			
				COPACE 34.1.1. (3)	0			
				COPACE 34.1.2. (3)	0			
				COPACE 34.2.0. (3)	0			
				COPACE 34.1.1. (4)	0			
				COPACE 34.1.2. (4)	0			
				COPACE 34.2.0. (4)	0			

(*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

(2) A nord di 50° 30′ di latitudine nord.

(3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.